

Tenure Track Reform

Discussion

PiFE Retreat - 08/09/2021



Introduzione

Le proposte Melicchio (M5S) e Verducci (PD)



Nell'ultimo anno e mezzo, in sede della 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) si sono venute a formare due proposte complementari di rinnovo dei contratti e del percorso di PostDoc


ADI, attenta anche alle tematiche del PostDoc, si è da subito prodigata per cercare una via mediana tra queste due e proporre idee approvate al Congresso Nazionale della stessa

Visto che la proposta “vincente” è un mix delle due, ci concentreremo su questa


Disegno di legge 2285 approvato il 15 Giugno 2021 alla Camera dei Deputati ([senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54186_testi.htm](https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54186_testi.htm))

Il 6 luglio 2021 la 7^a Commissione del Senato ha iniziato l'esame del DDL


DDL Reclutamento - Università



DDL Reclutamento - Ricercatori



DDL Reclutamento - Tecnologi



DDL Reclutamento

Punti vari

- I. Il dottorato è indispensabile per un assegno di ricerca
- II. Come se fosse una scatola di tonno a scadenza, si era pensato di non attribuire assegni di ricerca a chi avesse conseguito il dottorato da più di 6 anni (vincolo non più presente)
- III. No borse di ricerca a chi ha conseguito il dottorato
- IV. Per combattere *inbreeding accademico*, in un primo momento, era possibile avere un contratto RTDt a condizione di non aver prestato servizio in quella stessa università nei 5 anni precedenti (vincolo trasformato in una quota riservata di un terzo)
- V. Enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, come primo ricercatore, RTDt in servizio da almeno un triennio (vero anche il viceversa col vincolo dell'ASN)
- VI. Le commissioni per RTDt sono da 3 a 5 componenti, professori di prima o seconda fascia o primi ricercatori/dirigenti di ricerca con ASN, estratti a sorte e senza compensi né rimborsi
- VII. Passaggio al ruolo può includere una prova didattica

DDL Reclutamento

Possibili Pros e Cons

Pros

- la **trasformazione dell'assegno in un vero contratto di post-doc** dotato di garanzie serie e riservato ai soli dottori di ricerca
- l'**abolizione** del doppio binario **RTD-A e B**
- l'introduzione in un **unico contratto lungo da ricercatore in tenure track**
- il **teito di quattro anni agli assegni**

Cons

- **Singolo l'assegno breve** e intermittente
- **Introdotta una "mobilità forzata"** (a quanto pare superata) incompatibile con la progettualità di vita e di lavoro dei giovani ricercatori e che non si fa carico del divario di risorse
- viene previsto un **regime transitorio** forse **superficiale** che rischia di ostacolare l'ingresso dei giovani o di espellere quelli di più lungo corso

DDL Reclutamento - da CdD

Alia

○ Alcune caratteristiche del nuovo DDL

- ✓ La durata massima degli AdR viene portata a 4 anni. E' reso obbligatorio il possesso del titolo di dottorato da non più di 6 anni per poter avere un AdR.
- ✓ Viene istituito un nuovo contratto di ricercatore universitario a tempo determinato della durata massima di 7 anni, non ripetibile: a partire dal terzo anno e per ciascuno degli anni successivi l'Università valuta il ricercatore ai fini della chiamata come professore associato (purché in possesso dell'ASN),
- ✓ Negli EPR viene istituito un nuovo contratto sia di ricercatore che di tecnologo a tempo determinato perfettamente simmetrico a quello universitario, nel quale la valutazione dal terzo anno in poi è finalizzata all'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

○ Iter del DDL: approvato alla Camera, passa all'esame al Senato, dove verranno introdotte modifiche. Infine potrà diventare legge solo con un'ulteriore voto di approvazione alla Camera.

- ✓ Fra le questioni da definire sicuramente i contratti post laurea per i tecnologi, che molto spesso non hanno il dottorato e quindi nel nuovo quadro non potrebbero accedere agli AdR.
- ✓ Inoltre andrà capita la copertura finanziaria per la fase transitoria

DDL Reclutamento - da CdD

Alia

- Alcune caratteristiche del nuovo DDL
 - ✓ La durata massima degli AdR viene portata a 4 anni. E' reso obbligatorio il possesso del titolo di dottorato da non più di 6 anni per poter avere un AdR.
 - ✓ Viene istituito un nuovo contratto di ricercatore universitario a tempo determinato della durata massima di 7 anni, non ripetibile: a partire dal terzo anno e per ciascuno degli anni successivi l'Università valuta il ricercatore ai fini della chiamata come professore associato (purché in possesso dell'ASN),
 - ✓ Negli EPR viene istituito un nuovo contratto sia di ricercatore che di tecnologo a tempo determinato perfettamente simmetrico a quello universitario, nel quale la valutazione dal terzo anno in poi è finalizzata all'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.
- Iter del DDL: approvato alla Camera, passa all'esame al Senato, dove verranno introdotte modifiche. Infine potrà diventare legge solo con un'ulteriore voto di approvazione alla Camera.
 - ✓ Fra le questioni da definire sicuramente i contratti post laurea per i tecnologi, che molto spesso non hanno il dottorato e quindi nel nuovo quadro non potrebbero accedere agli AdR.
 - ✓ Inoltre andrà capita la copertura finanziaria per la fase transitoria

DDL DDL Reclutamento - da CdD

Alia

Disegno di legge di riforma del reclutamento di Università ed EPR

- Criticità della fase transitoria
 - Si passa al II livello dopo 3-7 anni
 - Eventuale 'sorpasso' degli attuali III livello (sono 7000 in tutti gli EPR, 4000 nel solo CNR)
 - Sarebbe necessario un 'piano straordinario', analogo a quello delle università per il passaggio RU → PA
 - Costo di un piano straordinario circa 80 MEuro (10 x INFN, 40 x CNR)